



# COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di Reggio Calabria via Roma n° 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818

---000---

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

Prot. n° 2601

Del

17-08-2018

**OGGETTO:** Adempimenti per prevenzione incendi anno 2018.-

**ORDINANZA n. 62 del 17-08-2018**

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

PREMESSO che occorre predisporre particolari accorgimenti al fine di prevenire, per la stagione estiva in corso, ogni pericolo legato agli incendi;

VISTA la nota della Prefettura di Reggio Calabria con la quale:

- comunica che è necessario predisporre attività volte a rimuovere tutte le situazioni di pericolo che potrebbero favorire l'innescio o la propagazione di incendi,
- invita i Commissari a predisporre apposite ordinanze a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana affinché i titolari di terreni incolti effettuano la pulizia degli stessi e adottano ogni altro opportuno intervento di prevenzione,

VISTA la nota della Regione Calabria Dip. Presidenza U.O.A. con la quale comunicava che, con Delibera della GR n° 238 del 12/06/2017, è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per l'anno 2017, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTA la legge 21/11/2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO l'art 54 del T.U.E.L. n. 267 del 08/08/2000

### VIETA

nel periodo che va dal **15 Giugno al 30 Settembre** c.a., su tutto il territorio comunale di:

- accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;*
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;*
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;*
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;*
- inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell'erba secca;*
- abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;*

### OBBLIGA

nel periodo suindicato:

- I proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi e materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.
- I proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, avente larghezza non inferiore a 10 mt.
- I proprietari di aree private, confinanti con pubbliche vie o con aree destinate al pubblico passaggio, sono obbligati a provvedere alla costante pulizia, realizzando una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima. Tale fascia di protezione dovrà essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

Si ricorda che ogni inosservanza sarà sanzionata per come prevedono le normative in materia.-

Al Comando di Polizia Municipale e a tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione.

Le Forze dell'Ordine e il Comando di Polizia Municipale sono tenute a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 3 c.4 della L. 241/90; entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica.



Per la Commissione Straordinaria